



*Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica*

di concerto con

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro*

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in

materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.** con sede legale in Piazza Sant’Anna, 2 - 21052 – Busto Arsizio (VA), emanato da questa Direzione Generale il 2 maggio 2021, con **scadenza il 23 maggio 2025**;

ACQUISITA la Delibera del 20 dicembre 2021 (DC2021UTL039), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 0430476 del 22 dicembre 2021, con la quale viene esteso l’accreditamento a favore della società **Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.** con riferimento al Regolamento (UE) 2016/425 - D.P.I.-;

ACQUISITA l’istanza con prot. 0445444 del 30/12/2021 della società **Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.** di estensione dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.;

ACQUISITA unitamente all’istanza, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all’istanza di rinnovo;

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n.52, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n.234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell’aggiornamento dell’autorizzazione nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art. 1

1. La società, **Centro Tessile Cotaniero e Abbigliamento S.p.A.** - Partita I.V.A. (01724710122) con sede legale ed operativa in Piazza Sant’Anna, 2 - 21052 – Busto Arsizio (VA) - è autorizzata, in estensione alle attività elencate nel decreto di rinnovo dell’autorizzazione del 2 maggio 2021, a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento alle tipologie di dispositivi di protezione di seguito elencati:

PRODOTTI	PROCEDURE	ALLEGATI
Dispositivo per la protezione dal freddo [> -50 C] e il freddo estremo (< -50 °C) Aree di competenza specialistiche: - indumenti di protezione contro l’elettricità statica - indumenti di protezione nella saldatura e nei processi correlati - dispositivo che fornisce protezione per il piede (calzature: di Sicurezza, di protezione, occupazionali, per Vigili del Fuoco, per motociclisti, per uso in fonderia, per saldatura, resistenti al taglio da sega e catena, contro agenti chimici).	Esame UE del Tipo (Modulo B)	Allegato II

<p>Dispositivo per la protezione dal freddo [$> -50\text{ C}$] e il freddo estremo ($< -50\text{ C}$)</p> <p>Aree di competenza specialistiche:</p> <p>- dispositivo che fornisce protezione per il piede</p> <p>(calzature: di Sicurezza, per Vigili del Fuoco, per uso in fonderia, resistenti al taglio da sega e catena, contro agenti chimici).</p>	<p>Esame UE del Tipo Modulo C2 Modulo D</p>	<p>Allegato II</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------

Art. 2

1. La presente autorizzazione ha validità fino al **23 maggio 2025** data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Restano salve tutte le disposizioni contenute nel decreto di rinnovo dell'autorizzazione a svolgere i compiti relativi alle procedure di valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425/ del **2 maggio 2021**.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n.234.
2. L'Organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it); sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Dispositivi di Protezione Individuale".

2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

Il Direttore Generale
(*Avv. Loredana Gulino*)

Direzione Generale per la Salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Direttore Generale
(*Dott. Gennaro Gaddi*)

